

**Ordinanza n.
4/2018/GOA**

Il Dirigente della Direzione Aeroportuale Nord-Ovest,

- Visto gli articoli 687, 704, 705, 718, 1174 e 1175 del Codice della Navigazione, approvato con R.D. 30 marzo 1942 n.327, come modificato nella parte aeronautica con Decreto Legislativo 9 maggio 2005, n.96, a norma dell'art.2 della legge 9 novembre 2004, n.265 e successive disposizioni correttive e integrative di cui al Decreto Legislativo 15 marzo 2006, n.151;
- Visto il decreto del 26 maggio 1997 del Ministro dei Trasporti e della Navigazione, di concerto con il Ministro delle Finanze, con il quale il sedime dell'aeroporto di Genova Sestri viene trasferito dal demanio marittimo al demanio aeronautico;
- Visto il nuovo Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285, e successive modificazioni, con particolare riferimento all'art. 6 comma 7, laddove attribuisce al direttore (della circoscrizione) aeroportuale la competenza a disciplinare, nell'ambito degli aeroporti aperti al traffico aereo civile, la circolazione delle strade interne aperte all'uso pubblico, a mezzo di ordinanza ed in conformità alle norme del Codice stesso, fatto salvo l'obbligo di sentire l'eventuale ente o società di gestione;
- Visto il Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495, e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 8, che definisce le aree interne agli aeroporti sulle quali si esercita la competenza territoriale del direttore (della circoscrizione) aeroportuale in materia di circolazione stradale;
- Vista la legge 22 marzo 2012, n.33 recante norme in materia di circolazione stradale nelle aree aeroportuali;
- Considerato che ai sensi dell'art. 705 del Codice della Navigazione il gestore aeroportuale è il soggetto cui è affidato, sotto il controllo e la vigilanza dell'ENAC, il compito di amministrare e gestire le infrastrutture aeroportuali;
- Vista la convenzione ENAC/AEROPORTO DI GENOVA S.p.A. n.22 del 30/04/2009, concernente l'affidamento in concessione alla società



AEROPORTO DI GENOVA delle aree demaniali come individuate dal sopra citato decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione;

- Considerato che ai sensi dell'art. 9 di detta convenzione la società concessionaria assume la veste di "ente proprietario" ai sensi e per gli effetti previsti dal codice della strada e dal relativo regolamento;
- Ritenuto che in tale veste al gestore aeroportuale, concessionario totale delle aree, compete, pertanto, lo studio delle necessità e delle esigenze correlate alla viabilità sulle aree aeroportuali aperte all'uso pubblico, la conseguente verifica di rispondenza della segnaletica verticale e orizzontale alle norme del Codice della Strada e del relativo Regolamento di attuazione, nonché la pianificazione dei relativi interventi, ove necessario anche con carattere di urgenza o somma urgenza;
- Ritenuto che alla Direzione Aeroportuale Nord-Ovest, quale organo periferico dell'ENAC, compete esclusivamente recepire tale disciplina con apposita ordinanza al fine di attribuirvi forza cogente e renderne sanzionabili eventuali violazioni;
- Vista la nota prot.n. 1064/2018 del 23/05/2018 con la quale la società AEROPORTO DI GENOVA S.p.A. richiede di procedere ad una variazione dell'ordinanza della scrivente n. 2/2017 limitatamente ad alcune aree della Via Pionieri e Aviatori d'Italia a ragione della necessità di esecuzione in sicurezza dei lavori di adeguamento della foce del torrente Chiaravagna come da progetto definitivo già approvato da ENAC;
- Vista la precedente ordinanza n. 2/2018/GOA con la quale la scrivente provvedeva ad una prima variazione temporanea dell'ordinanza n. 2/2017 per consentire l'esecuzione in sicurezza dei lavori di adeguamento della foce del torrente Chiaravagna;
- Vista altresì la documentazione relativa alle fasi di cantiere ed alla relativa segnaletica predisposta dalla Impresa esecutrice e trasmessa dalla società AEROPORTO DI GENOVA S.p.A. con la nota prot.n. 990/2018 del 15/05/2018;
- Acquisito il parere favorevole espresso dalla Direzione Mobilità del Comune di Genova in ordine al Piano di Segnalamento Temporaneo avanzato dalla Impresa esecutrice su richiesta di AEROPORTO DI GENOVA S.p.A.;
- Ritenuta pertanto l'opportunità di procedere ad una parziale modifica della propria ordinanza n.2/2017 e ss.mm.ii., recante la disciplina della viabilità sulle aree aeroportuali aperte all'uso pubblico dell'aeroporto Cristoforo Colombo di Genova Sestri,

ORDINA

Art. 1

E' autorizzata l'apposizione di segnaletica orizzontale e verticale di cantiere e l'utilizzazione di un impianto semaforico e/o di personale autorizzato alla regolazione del traffico veicolare nel tratto di via Pionieri e Aviatori d'Italia meglio individuato nelle planimetrie in allegato (Quadro d'insieme e tavole n.5 e n. 6), che costituiscono parte integrante della presente Ordinanza e sostituiscono le corrispondenti planimetrie allegate all'Ordinanza n. 2/2017 e ss.mm.ii..
La segnaletica verticale dovrà riportare sul retro gli estremi della presente Ordinanza.

Art.2

E' onere dell'impresa esecutrice provvedere alla realizzazione e mantenimento in efficienza di quanto autorizzato all'art.1, sotto la sorveglianza del gestore aeroportuale.

Art.3

Far osservare la presente Ordinanza compete agli organi previsti dall'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, oltre che al personale incaricato ai sensi dell'art. 17 comma 132 e 133 della legge n.127/97, nei limiti delle funzioni ad esso conferite.

Art. 4

Chiunque non osservi gli obblighi, i divieti e le limitazioni disposti nella presente Ordinanza è punito con le sanzioni di cui al Nuovo Codice della Strada ovvero al Codice della Navigazione, per quanto nei rispettivi ambiti di competenza.

Art. 5

La presente Ordinanza sostituisce l'Ordinanza n.1/2018/GOA, che è pertanto contestualmente abrogata, ed entrerà in vigore il giorno 15/06/2018 alle ore 00.01 ed avrà validità fino alle ore 24.00 del 30/11/2019.
Al termine dei lavori, in assenza di ulteriori richieste di variazione da parte della società AEROPORTO DI GENOVA S.p.A., sarà ripristinata la segnaletica ordinaria di cui alle planimetrie allegate all'Ordinanza n. 2/2017 e ss.mm.ii..

INFORMA

che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione sul sito web dell'ENAC.

Aeroporto di Genova Sestri, 13 giugno 2018

IL DIRIGENTE
(Alberto Lelli)

